

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALLARATE - REVISIONE

PREMESSA

Richiamando la Legge Regionale n. 18/2015 *“Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi”* e le successive modifiche approvate con L.R. 23/2018, con la quale Regione Lombardia ha promosso la realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, l'Amministrazione Comunale di Gallarate, nell'ambito della propria attività di programmazione a favore dei cittadini, aveva intrapreso già nel 2013 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 12/07/2013 aderendo al progetto Critical M.A.S. e con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2013, l'approvazione del “Regolamento per la gestione delle aree adibite ad orti urbani e sociali su terreni di proprietà comunale” per iniziative atte a:

- sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata;
- divulgare tecniche di agricoltura sostenibile;
- riqualificare aree abbandonate;
- favorire l'aggregazione sociale, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie

Gli *orti urbani* (definiti all'articolo 3, punto 1 lettera c) della Legge Regionale n. 18/2015 e successive modifiche come: *“tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino o nelle aree periferiche delle città che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate dalle città, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo”*) rappresentano una delle opportunità d'aggregazione e d'attività individuale atte a stimolare la vita psico-sociale dei cittadini di Gallarate e per tale motivo l'assegnazione degli orti urbani deve essere individuata come un'opportunità che deve risultare temporanea e non definitiva e che deve tener conto dei diritti di tutti i cittadini nel beneficiare di tale opportunità.

Con l'adesione al progetto *2Critical M.A.S. – Movimenti spontanei per il benessere della comunità nei quartieri di Madonna in Campagna, Arnate e Sciarè*, l'Amministrazione comunale ha individuato in un'area di proprietà sita nel rione di Madonna in Campagna, la disponibilità di un'area avente i requisiti richiesti e per un massimo di n. 97 orti, ubicata in via Madonna in Campagna, distinti in due lotti:

Lotto A - (n. 56 orti urbani e spazi accessori);

Lotta B - (n. 41 orti urbani e spazi accessori)

Impegnandosi nel futuro a mettere a disposizione ulteriori appezzamenti di terreno.

Tali appezzamenti rimarranno comunque di proprietà pubblica e in nessun caso diverranno di proprietà dell'ortista concessionario dell'area.

La presente revisione al Regolamento, verrà applicata sia agli orti siti in Madonna in Campagna, sia agli orti che verranno in futuro individuati da parte dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo le specifiche disposizioni future ed in ottemperanza alle norme statali e regionali.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALLARATE – REVISIONE

ART 1 - ASSEGNAZIONE

La richiesta per l'assegnazione di un orto per nucleo familiare, da presentarsi per iscritto, tramite il modulo presente sul sito istituzionale, a seguito di avviso pubblico, potrà essere presentata dai cittadini che abbiano il criterio della residenza continuativa nel comune di Gallarate da almeno dieci (10) anni e che su tale territorio, non siano già concessionari di altro orto.

Le domande per la richiesta di assegnazione dell'orto andranno presentate entro il 31 marzo del primo anno, in forma cartacea o, tramite Spid, attraverso il portale dedicato presente all'interno del sito istituzionale seguendo le istruzioni indicate nello stesso.

In caso di subentro dopo il primo anno le domande andranno presentate entro e non oltre il 28 febbraio dei due anni successivi seguendo le stesse modalità sopra descritte.

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno dichiarare di non perseguire finalità di lucro, la coltivazione dovrà essere esclusivamente ortiva e per il solo autoconsumo, pena la revoca immediata della concessione.

L'appartenenza a categorie socialmente deboli (disabili, anziani, disoccupati, soggetti a basso reddito) avrà carattere preferenziale in sede di avviso pubblico.

L'assegnazione avviene mediante provvedimento amministrativo di concessione, alla quale è allegato il capitolato d'oneri sottoscritto dal concessionario.

ART. 2 - CONCESSIONE

La concessione avviene a mezzo di avviso pubblico e contestuale stipulazione di apposito capitolato d'oneri, che avrà una durata triennale: alla scadenza, il concessionario potrà concorrere a nuova concessione, partecipando ad un successivo avviso pubblico.

Possono presentare domanda di assegnazione, nei limiti di un solo appezzamento per nucleo familiare, i cittadini di maggiore età residenti in Gallarate da almeno 10 anni che non detengano altro appezzamento nel territorio comunale e/o case di proprietà con terreno privato superiore ai 50mq (privo di vegetazione arborea).

In sede di presentazione della domanda gli interessati possono esprimere una o più preferenze per le aree comprese nell'avviso pubblico.

Qualora pervengano domande in misura superiore al numero delle aree disponibili e/o indicanti medesime preferenze, l'ufficio predispone una graduatoria.

La graduatoria viene formulata sulla base della sommatoria dei punteggi attribuiti in funzione di parametri legati alla situazione reddituale ed alla composizione del nucleo familiare oltre che alla situazione lavorativa del richiedente, come segue:

a) reddito ISEE del nucleo familiare:

- | | |
|---|----------|
| - Reddito fino a 6.000,00 euro | punti 10 |
| - Reddito da 6.001,00 fino a 10.000,00 euro | punti 8 |

- Reddito da 10.001,00 fino a 20.000,00 euro	punti 6
- Reddito da 20.001,00 fino a 25.000,00 euro	punti 4
- Oltre 25.000,00 euro	punti 2
b) famiglia numerosa (con almeno 3 figli a carico):	punti 8
c) nucleo familiare composto da 1 o 2 figli	punti 5
d) nucleo familiare con presenza di disabile ai sensi della Legge 104/92:	punti 8
e) nucleo familiare composto da una sola persona:	punti 4
f) persona anziana (oltre i 65 anni):	punti 4
g) inoccupato, cassa integrato:	punti 10

Ai concessionari uscenti, che in base alla graduatoria avranno diritto alla concessione, sarà mantenuto lo stesso orto di cui sono già in possesso.

Fino all'emanazione di nuovo avviso, rimane comunque valida la graduatoria del precedente avviso, sulla base della quale, in caso di vacanza di concessione per qualsiasi motivo, nel corso del triennio, si procederà alla concessione al primo/i escluso/i. In tal caso la concessione ha validità fino alla fine del triennio in corso.

ART 3 - DIRITTI, OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITÀ

La concessione è personale e non potrà essere trasferita a terzi a pena di decadenza. La conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi, pena la decadenza immediata della concessione, viene concessa la sola conduzione ai membri del nucleo familiare. L'atto di concessione conterrà prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell'orto e prevedrà cause di cessazione, decadenza e revoca.

Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori manutentivi ed alle migliorie necessarie, tra le quali apposita recinzione di ogni lotto mediante materiale fornito dal Comune e montato dagli ortisti secondo parametri di uniformità, ordine e decoro prescritti nel contratto.

Con lo stesso criterio, i concessionari tutti partecipano alle spese di consumo dell'acqua e dell'energia elettrica ove presente.

Nelle particelle ortive e nelle zone comuni gli ortisti dovranno attenersi alle prescrizioni che seguono, così come descritto:

- non è consentito realizzare pavimentazioni e costruzioni di qualsiasi tipo;
- non è consentito manomettere le recinzioni che circoscrivono l'orto concesso, alla cui cura e manutenzione devono provvedere in proprio;
- non è consentito allevare e lasciare incustodito qualsiasi animale;
- non è consentito mantenere bidoni di riserva d'acqua, recipienti contenitori atti al contenimento di liquidi, teli, strutture di protezione per le coltivazioni. Sono ammissibili strutture removibili per coltivazione in ambiente protetto (serra fredda, tunnel) con una superficie max di 1m x 2m e h max

1m (vedi schema allegato) realizzate in struttura portante metallica e copertura in tessuto non tessuto TNT e/o pvc, nel periodo da ottobre a aprile compreso;

- non è consentito depositare e scaricare rifiuti e materiali nocivi;
- non è consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo;
- non è consentito mettere in atto interventi nocivi per l'uomo o per animali non parassiti;
- non è consentito arrecare rumori molesti;
- non è consentito accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualsiasi ragione e bruciare stoppie o rifiuti;
- non è consentito coltivare specie protette e/o proibite per legge;
- non è consentito attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione;
- non è consentito modificare la destinazione ed i confini delle aree;
- non è consentito allestire strutture per la cottura dei cibi;
- non è consentito tenere bidoni od altri contenitori per la fermentazione dei prodotti organici;
- non è consentito fare stoccaggio di letame;
- non è consentito attuare iniziative nocive agli animali protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali e particolarmente in attuazione della L.R. della Lombardia n. 33/77;
- non è consentito l'accesso a tutti i veicoli a motore, ad eccezione di motozappe e tagliaerba nel solo momento di utilizzo;
- non è consentito depositare materiale di ogni genere nei vialetti comuni;
- non è consentito prelevare prodotti da altri orti;
- per quanto riguarda le piante da frutta e/o piante aromatiche, è consentita la coltivazione unicamente di piante di piccole dimensioni e portamento arbustivo tipo more, lamponi, mirtilli, salvia e rosmarino di H max 1,50m;
- non è consentito coltivare lungo le recinzioni per tutta la loro lunghezza e altezza;
- È obbligatorio rispettare la distanza della coltivazione di almeno 30 cm dal confine;
- Il deposito di materiale per la coltivazione deve necessariamente essere riposto in prossimità dell'ingresso dell'orto (come da schema allegato) e con una occupazione massima di 2 mq; sono consentiti contenitori in pvc o in materiale plastico tipo cassapanche all'interno dell'area sopra indicata; ogni genere di sostegno alle coltivazioni (es. pali per rampicanti) devono essere depositati nell'area sopra indicata alla fine del loro periodo di utilizzo e comunque non oltre il mese di ottobre;
- Le reti antigrandine sono consentite nel periodo che va da maggio a settembre compresi, dette reti possono essere installate seguendo lo schema a doppia falda con altezza massima al colmo di H 2.00 m; per gli orti la cui conformazione non consente l'istallazione a doppia falda è consentita la singola falda con altezza massima di H 2.00 m; (vedi schema allegato);
- È obbligatorio la pulizia dei vialetti comuni tramite scerbatura delle erbe infestanti e il taglio degli arbusti spontanei, qualora il Comune ritenesse non sufficiente la pulizia sopra descritta obbligherà

gli ortisti a istituire dei turni di pulizia a gruppi che dovranno essere rigorosamente rispettati pena la perdita dell'orto stesso;

- È obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto l'anno alternando coltivazioni estive e invernali, in qualsiasi caso le porzioni non coltivate dovranno essere mantenute libere a terra nuda;

- Deve essere garantita la visibilità dell'orto per i controlli periodici da parte del Comune evitando ogni forma di ostacolo visivo;

- Si autorizza l'istallazione di oscuranti lungo il fronte strada per una altezza massima di 30cm;

- Qualora dovessero risultare lotti vuoti ad aprile di ogni anno, ogni ortista ha il diritto di richiedere in modo formale all'ufficio Verde Pubblico la concessione di 1/2 del lotto vacante per poterlo coltivare seguendo le modalità dell'orto principale; detti orti vengo denominati "orti in comune";

L'inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni contenute in questo articolo comporterà, pertanto, la decadenza immediata della concessione.

La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle zone comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persona o a cose.

ART 4 - CANONE DELLA CONCESSIONE E DEPOSITO CAUZIONALE

Il canone di locazione dell'orto è di € 60,00 (sessanta) l'anno da pagare tramite bollettino PagoPa emesso dal comune, inviato a mezzo mail;

La quota forfettaria annua per l'utilizzo dell'acqua è fissata in € 20,00 (venti) da pagare tramite bollettino PagoPa emesso dal comune, inviato a mezzo mail;

Viene richiesto inoltre un deposito cauzionale una tantum di € 50.00 (cinquanta) (se non già in possesso dal comune), tramite bollettino PagoPa emesso dal comune e inviato a mezzo mail. Detto deposito verrà utilizzato come garanzia per il concessionario che potrà avvalersi della rivalsa qualora l'orto risulti abbandonato e/o rilasciato in condizioni non ritenute accettabili.

In caso di rinuncia dell'orto durante l'annualità verrà riconsegnato il suddetto deposito cauzionale solo nel caso in cui l'orto risulti completamente libero da ogni coltivazione, da eventuali danni alle recinzioni/cancelletti e rilasciato a terra nuda.

Le spese per la manutenzione ordinaria saranno a carico dei concessionari.

ART 5 - COMITATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

I concessionari degli orti dovranno costituire un Comitato di Gestione per ogni nucleo omogeneo di orti, formato da due (2) membri: 1 nominato a maggioranza tra gli assegnatari entro tre (3) mesi dalla data di concessione, più uno (1) nominato dal Comune sempre entro tre (3) mesi dall'inizio della concessione.

Al fine di garantire l'imparzialità è auspicabile il principio di rotazione dei membri del comitato di gestione.

Ogni ortista è libero di potersi candidare per far parte del comitato di gestione; le candidature

dovranno pervenire all'ufficio Verde in forma scritta a mezzo mail con almeno 30gg di anticipo dalla nomina.

Questo Comitato di Gestione avrà il compito di coordinare le attività di conduzione degli orti e di intrattenere i rapporti con il Comune, segnalando eventuali problemi od inadempienze al presente Regolamento e, inoltre, il Comitato di Gestione ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte l'anno, inviando il verbale della riunione al Comune, all'Ufficio Verde.

Il Comitato di Gestione rimane in carica per la durata triennale della concessione. Il Comitato è presieduto dal componente nominato dal Comune, con il compito di convocare e presiedere il Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione si occuperà inoltre della manutenzione ordinaria delle strutture comunali, con particolare riguardo alle recinzioni comuni, ferma restando la facoltà del Comune di intimare l'esecuzione dei lavori manutentivi, pena la revoca immediata della concessione agli ortisti inadempienti, su decisione del Comune.

Il Comune provvede, anche tramite il Comitato di Gestione, al controllo sulla conduzione degli orti gestiti dai concessionari.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale provvederà, periodicamente e senza alcun preavviso, a condurre attività di monitoraggio e controllo, per mezzo di personale indicato.

ART 6 - CESSAZIONE E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione può cessare per le seguenti motivazioni:

- rinuncia del concessionario;
- impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore ai sei (6) mesi, nei termini indicati nell'art. 3 del presente Regolamento;
- mancata coltivazione annuale;
- trasferimento della residenza del concessionario in altro Comune;
- morte del concessionario;
- decadenza della concessione per: inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni di cui all'art. 3 e mancato pagamento del canone e di tutti gli obblighi economici di cui al presente Regolamento;
- gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento e subconcessione a terzi, totale o parziale;
- revoca della concessione da parte del Comune per motivi di interesse pubblico. In tal caso il concessionario avrà diritto al rimborso della quota parte del canone anticipato e non goduto;
- turbativa della convivenza civile.

Il Dirigente titolare della relativa funzione, anche su segnalazione del Comitato di gestione degli orti, previa adeguata istruttoria, dichiara la decadenza delle assegnazioni, nel caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, ivi compreso il mancato pagamento del canone nei termini di cui al precedente articolo 4, o di gravi infrazioni ad altre norme di legge, provvedendo contestualmente alle nuove assegnazioni.

Il provvedimento di decadenza potrà essere assunto dopo che sia trascorso inutilmente il termine di

30 giorni dall'inoltro di un formale invito al rispetto delle regole e alla rimozione delle cause di inadempienza. L'area deve essere resa libera entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione di decadenza. Decorso tale termine il Comune provvederà allo sgombero dell'area ed alla nuova assegnazione della medesima. Lo sgombero eseguito dal Comune comporterà l'accollo delle spese al concessionario decaduto.

Il comune si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento la concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o di sicurezza stradale.